



**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DELLA GIUNTA
REGIONALE di ADOZIONE DELLO SCHEMA
DI BILANCIO CONSOLIDATO 2024**

Allegato 2 al verbale n. 20/2025

L'Organo di Revisione

Elisa VENTURINI

Pietro BORASCHI

Olivia CUTONE

1 Introduzione

I sottoscritti dott.ssa Elisa Venturini, dott. Pietro Boraschi e dott.ssa Olivia Cutone nominati revisori della Regione Piemonte con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 del 19 giugno 2019 e successivamente prorogati fino al prossimo 31 dicembre 2025,

visto

- l'art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 nonché l'art. 68 ed in particolare il punto 4 lettera b) dello stesso;

premessi che

- con Legge regionale n. 15 del 6 agosto 2025 è stato approvato il Rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024;
- il Collegio ha espresso parere favorevole al D.D.L. 87 del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2024, con proprio parere del 22 giugno 2025 (rif. verb. 15/2025 – allegato 1), seppur con osservazioni e rilievi importanti a cui si rinvia;
- il DDL inizialmente non conteneva il rendiconto consolidato tra Consiglio e Giunta come prevede invece l'art. 11 commi 8 e 9 del D.Lgs 118/2011;
- non è stato richiesto il parere del collegio all'emendamento che ha inserito definitivamente nella legge di rendiconto l'allegato 27 relativo al consolidato Regione e Consiglio, pertanto, il collegio solo con questa richiesta di parere ha preso atto del consolidato tra Consiglio regionale e Regione;
- nella relazione al rendiconto 2024 (allegato 1 al verbale n. 15/2025) il collegio ha evidenziato che *"Il collegio ritiene di fondamentale importanza coordinare l'approvazione del rendiconto del Consiglio Regionale con quello della Giunta, per meglio rappresentare in bilancio gli utilizzi dei trasferimenti che la Giunta fa in favore del Consiglio" e che "Il collegio, nel rilevare che tale documento è di centrale importanza in quanto propedeutico e base per la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 68 del D.Lgs 118/2011";*
- che il rendiconto della regione è stato parificato in data 16 luglio 2025 con Sentenza Decisione n. 102/2025/SRCPIE/PARI;
- nella relazione al rendiconto 2024 (allegato 1 al verbale n. 15/2025) il collegio ha evidenziato che *"il collegio ritiene che sia necessario un cambio di prospettiva affinché gli uffici acquisiscano consapevolezza dell'importanza delle riconciliazioni per gli equilibri della Regione ribadendo quanto già da anni verbalizzato. In generale si ritiene che sia necessaria una riorganizzazione complessiva da parte dei settori interessati che preveda, oltre all'utilizzo di tutte le possibili implementazioni delle procedure durante l'anno e in sede di ROR, un controllo di primo livello tracciato e idoneamente documentato attraverso l'individuazione di un team dedicato da affiancare al funzionario interno - il quale è stato destinato, in maniera residuale, anche a tale complessa attività ivi dedicandovi tante energie e tempo ma non potendo, ovviamente, da solo sopperire a ciò - tanto per giungere alla riconciliazione delle singole poste";*
- nella relazione al rendiconto 2023 (allegato 1 al verbale n. 18/2024) il collegio ha evidenziato che *"con Deliberazione di Consiglio n. 297 - 23156 del 24 ottobre 2023, la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2022 oltre i termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. verb. 25/2023). Ad oggi la coerenza tra le percentuali di possesso indicate per le sole società partecipate nel conto annuale del consegnatario azioni, nei dati della relazione della Giunta e nella nota integrativa, sembrano superati e quindi si prende positivamente atto dell'accoglimento da parte della Dirigente delle Partecipate delle richieste esposte del collegio in questi anni. Esistono sempre criticità sull'esposizione delle percentuali di possesso, rilevando però problemi già da ora sulla attendibilità di alcuni consolidamenti di bilanci di società partecipate oggi ancora non asseverabili. Si prende positivamente atto della piattaforma GO.PAR. anche ai fini dell'archiviazione degli atti principali tra cui statuti e contratti in essere tra Regione e società partecipata. Resta il tema importante - che resta scoperto anche dall'introduzione di questa piattaforma - della ricognizione puntuale di tutte le altre strutture organizzative che sono centro di responsabilità sugli altri organismi, fondazioni, enti strumentali e organismi strumentali, rispetto ai quali le funzioni sono estremamente frammentate. Ciò crea problemi sia in sede di bilanci consolidati che di invio dei questionari sui rispettivi bilanci consolidati in quanto sono sempre stati richiesti dati puntuali di tutte le forme di possesso e soggetto. Il collegio ha inoltre richiesto da tempo una ricognizione puntuale di tutte le tipologie di soggetto giuridico partecipato (organismi strumentali, fondazioni, associazioni, enti strumentali partecipati e controllati, ecc) con indicazione della tipologia giuridica soggettiva e tramite raccolta dei centri di responsabilità, dei diritti di nomina, dei controlli e dagli atti statuari, contatti di partecipazione, contratti in essere, rapporti reciproci economici, ecc). Si auspica una implementazione del programma affinché lo stesso possa diventare un punto di raccolta dati di tutte le partecipazioni della*

Regione e non solo quelle societarie addivenendo così anche ad un superamento delle criticità dovute alla frammentazione delle competenze in merito e che si operi organizzativamente per il coordinamento di una unica struttura di tutti gli adempimenti relativi sia alle partecipate che agli altri organismi e soggetti giuridici diversi”.

- nella relazione al rendiconto 2022 il collegio ha evidenziato che *“Dalle informazioni assunte, tenuto anche conto che il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali è comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9), lo stesso verrà trasmesso solo in seguito all’approvazione del rendiconto del Consiglio essendo atto propedeutico alla collazione dell’allegato. Il collegio, chiede di meglio coordinare la tempistica dei rispettivi iter amministrativi.” e che “Il collegio auspica, relativamente al bilancio dell’Assemblea consiliare, che la struttura tecnica giunga alla sua redazione non solo a norma di legge (art. 67 comma 3) entro il 30 giugno ma anche e soprattutto in tempi utili per poter sottoporre alla parifica della Corte dei conti il consolidato”;*
- già nella relazione al rendiconto 2021 il sottoscritto collegio ricordava all’ente che *“forma parte importante della gestione della Regione e degli obblighi di legge il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione, costituito dagli enti ed organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate a norma dell’articolo 68 del D.Lgs 118/2011, che di norma da D.Lgs 118/2011 deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo” e “Il collegio rileva la necessità di ricevere il rendiconto consolidato dell’ente con i propri organismi strumentali poiché trattasi di un documento che deve essere approvato contestualmente al rendiconto e quindi ritenuto dal collegio un allegato obbligatorio a norma dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011. Dalle informazioni assunte, tenuto anche conto che il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali è comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9), lo stesso verrà trasmesso solo in seguito all’approvazione del rendiconto del Consiglio essendo atto propedeutico alla collazione dell’allegato. Il collegio, chiede di meglio coordinare la tempistica dei rispettivi iter amministrativi. Si rileva che, quanto ai termini, solo in data 1 giugno 2022 è pervenuta la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 31 maggio 2022, n. 97 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2021” con richiesta di parere. Si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con il Consiglio senza che lo stesso bilancio sia ancora stato approvato in via definitiva, comprensivo del parere del collegio; pertanto si chiede di attenzionare per il futuro gli iter amministrativi. Il collegio, nel rilevare che tale documento è di centrale importanza in quanto propedeutico e base per la redazione del bilancio consolidato di cui all’art. 68 del D.Lgs 118/2011, rinvia a quanto inserito nella sezione dedicata”;*
- nella relazione al rendiconto 2020 evidenziava altresì *“Il collegio ha sollecitato l’invio del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali essendo allegato obbligatorio al rendiconto a norma dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011 comprensiva anche dei risultati almeno del consuntivo del Consiglio regionale ma ad oggi nulla è pervenuto (art. 11 comma 8 ultimo capoverso). Dalle notizie avute, tenuto anche conto che il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9) verrà trasmesso solo in seguito all’approvazione del rendiconto del Consiglio. Si rileva che, quanto ai termini, solo in data 24 maggio 2021 è pervenuta la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 20 maggio 2021, n. 82 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2020” con richiesta di parere. Si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con il Consiglio senza che lo stesso bilancio sia ancora stato approvato in via definitiva, comprensivo del parere del collegio; pertanto si chiede di attenzionare per il futuro gli iter amministrativi. Si raccomanda, seppur si ritenga che debba essere presente inizialmente tra gli allegati per l’espressione del proprio parere, di giungere alla sua redazione entro la seduta di approvazione. Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l’inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta e fare parte di un emendamento”;*
- il consolidato Regione-Consiglio ha rappresentato la base di partenza del consolidato e, pertanto, si chiede nuovamente per il futuro, ai fini di una chiara esposizione dell’iter, che lo stesso sia inserito nei documenti del consolidato stesso e quindi sottoposto al parere del collegio in sede di rendiconto rilevando che, nel caso di osservazioni, sarebbe quello il momento per chiederne la modifica senza avere ripercussioni sul consolidato complessivo con tutti gli enti e le partecipate del perimetro;
- il regolamento regionale di contabilità in essere risulta emanato dal Presidente della Giunta Regionale con atto n. 9 del 16 luglio 2021 modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023 in vigore dal 28 dicembre 2023;
- che detto regolamento riguardo al consolidato riporta all’articolo 42: *” 1. La Giunta regionale predispone lo schema di bilancio consolidato, predisposto dal Settore competente in materia di bilancio, acquisiti i dati degli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del d. lgs. 118/2011 e lo trasmette al Consiglio regionale. 2. Gli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate, individuate con i criteri di cui agli articoli 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del d. lgs. 118/2011, nonché del principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, trasmettono in via telematica le risultanze dei propri bilanci alla Giunta regionale secondo gli schemi di cui all’allegato 11 al d. lgs. 118/2011. 3. Il bilancio consolidato è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i termini di cui all’articolo 68, comma 5 ed all’articolo 18, comma 1, lettera c) del d. lgs. 118/2011. “;*
- l’articolo 68 comma 5 del D.Lgs 118/2011 stabilisce che il bilancio consolidato deve essere approvato con delibera di Consiglio entro il 30 settembre dell’anno successivo;

evidenziando che:

- con PEC dello scorso 1° settembre 2025 il collegio ha ricevuto dal settore Risorse Finanziarie e

Patrimonio i seguenti documenti:

- DGR 2-1519/2025/XII del 29 agosto 2025 avente ad oggetto *“D.Lgs 118/2011, articolo 68, comma 5. Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024. Proposta di approvazione al Consiglio regionale”* con il seguente allegato: ALLEGATO A1 al bilancio consolidato *“Gruppo Regione Piemonte”* composto dal Conto economico, Stato patrimoniale attivo e passivo, Relazione sulla gestione e nota integrativa;
- che il collegio, dopo aver iniziato l'esame dei documenti in data 15 settembre 2025, durante l'accesso presso la regione (rif. verb. 20/2025), ha richiesto di ricevere:
 - copia con evidenza della data della/delle comunicazione/i inviata/e agli enti del perimetro in merito al loro inserimento nel perimetro stesso e relative alle istruzioni impartite;
 - copia file excel di calcolo delle due soglie di irrilevanza (3% e 10%) da cui si evincesse per ogni ente il calcolo e l'annualità del bilancio considerato;
 - notizia sulle comunicazioni effettuate verso le società ed enti in merito alle operazioni contabili da redigere rispetto alle differenze di riconciliazioni redatte dalla Regione e confermate dai soggetti. Ed inoltre, copia delle comunicazioni eventualmente redatte e inviate dall'ufficio (solo quelle del perimetro se presenti);
 - copia della DGR del 20 dicembre 2024, n. 34-612 avente ad oggetto *“Definizione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011”* e della DGR del 18 settembre 2023, n. 8-7452 in quanto in essa richiamata;
- rispetto al calcolo delle soglie il collegio, ricevuto seduta stante il foglio di calcolo in formato excel - ha effettuato a campione la verifica dei calcoli effettuati dall'ente con l'ausilio dei soggetti partecipanti alla riunione del 15 settembre 2025;
- dai controlli è emerso che il calcolo è stato effettuato sulla base dei bilanci 2023 come meglio oltre verrà evidenziato e, come il precedente anno, tenendo conto dei dati consolidati Regione-Consiglio;
- il collegio ha comunque effettuato una verifica a campione sul calcolo effettuato dagli uffici non rilevando differenze;
- il collegio, al fine di verificare la metodologia seguita nelle scritture di elisione, anche a seguito degli esiti delle asseverazioni, ha dovuto programmare di recarsi presso la sede al fine di incontrare funzionari e dirigenti che hanno lavorato alla costruzione del consolidato;
- che in data 14 settembre 2025 il collegio ha avuto riscontro dal dirigente della partecipazione alla riunione del funzionario Dott. Pollifrone e del dott. Chmet, quale riferimento per il Dipartimento di Management Valter Cantino dell'Università di Torino incaricato sulla materia del consolidato;
- che la riunione si è tenuta in data 15 settembre 2025 presso la sede della Regione (rif. verb 20/2025);
- che pertanto in data 15 settembre il collegio ha potuto incontrare e confrontarsi con i soggetti demandati come da verbale di seduta (rif. verb. 20/2025);
- con DGR 20 dicembre 2025, n. 34-612, è stato calcolato il perimetro di consolidamento;
- che a tal proposito il Collegio evidenzia che, con DGR 20 dicembre 2024, n. 34-612, è stato calcolato il perimetro di consolidamento utilizzando i dati dei bilanci al 31.12.2023 e di conseguenza non risulterebbe aggiornato il perimetro tramite l'utilizzo dei bilanci 2024, perimetro che a parere del collegio avrebbe dovuto essere riverificato entro il 20 luglio con l'utilizzo dei bilanci definitivamente pervenuti dell'esercizio 2024 così da rendere coerenti i dati utilizzati per il consolidato e per l'individuazione del perimetro – rilievo peraltro già effettuato negli anni precedenti;
- che rispetto ai termini di rilascio del presente parere, si ricorda che la legge regionale n. 6/2022 ha da ultimo modificato il contenuto dell'art. 40 quinquies della L.R. 7/2001 modificando anche il punto 5 (termine di rilascio pareri da parte del collegio rubricato *“pareri obbligatori”*) come meglio oltre evidenziato;
- che riguardo al vigente art. 40 quinquies della L.R. 7/2001 il collegio rinvia ai propri verbali e

pareri e in particolare al n. 12/2022 e all'allegato 1 al verb. 14/2022 e successivi tra cui, da ultimo, il parere al rendiconto 2023 ove, tra le tante osservazioni, evidenziava la criticità sui tempi di rilascio previsti per la presente relazione da parte del collegio dei revisori diminuiti da 20 giorni a 15;

- il collegio, a norma dell'art. 68 comma 4 lettera b) e 11 bis comma 2 lettera b), deve rilasciare una relazione da allegare al consolidato, e non un parere (seppur non vietato);
- a tal proposito il collegio vuole evidenziare che, se per gli enti locali territoriali – con propri bilanci di dimensioni nettamente minori da consolidare, principalmente con gruppi di partecipate meno complessi di quelli regionali – il TUEL, stante l'importanza di tale parere ed in deroga alla potestà regolamentare, ha previsto un termine minimo di 20 giorni, (riporta *...entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni*), tale termine, riguardo alla Regione, dovrebbe essere ritenuto il termine minimo necessario al rilascio del parere - o relazione che sia - ad un bilancio consolidato di dimensioni importanti quale quello del sistema della Regione Piemonte;
- si vuole inoltre evidenziare che anche gli art. 11 comma 3 lettera h) e comma 4 lettera p) del D.lgs 118/2011 (e di tale tenore è anche, seppur non applicabile alla Regione, l'art 239 punto 1 lettera d) del TUEL) riportano tutti la dicitura di *“relazione del collegio”* e non *“parere”*;
- si rileva che anche il regolamento redatto dalla Giunta Regionale n. 9 del 16 luglio 2021 prevede il *“parere”* del collegio al rendiconto e la *“relazione”* del collegio al bilancio di previsione con evidente utilizzo simile del termine, peraltro con modalità e termini invertiti rispetto a quanto viene previsto per gli enti locali (l'art. 239 richiede il *parere* al preventivo e la *relazione* al rendiconto);
- che anche la Corte dei conti in sede di parifica 2020 – e anche in alcune successive - ha trattato la questione riportando *“omissis...ferma restando l'autonomia regolatoria della Regione, ritiene che tale autonomia non possa comprimere le funzioni di controllo svolte dall'Organo di revisione, per cui si rende necessario stabilire un termine che sia comunque congruo e, a tal fine, il termine di almeno venti giorni indicato dal TUEL per redigere la relazione al bilancio consolidato degli enti locali costituisce un parametro di riferimento dal quale non è opportuno discostarsi considerata la complessità che caratterizza il bilancio consolidato della Regione Piemonte.....omissis Comprimere i tempi necessari all'Organo di revisione per svolgere le proprie attività, oltre a costituire un evidente profilo di illegittimità della procedura di approvazione del bilancio, costituisce un serio vulnus per la qualità dei controlli da effettuare e per l'attività consiliare che verrebbe privata del necessario supporto di analisi svolta da detto Organo di controllo”*;
- tenuto conto di quanto sopra il collegio, in applicazione dei principi generali, per l'anno scorso aveva ritenuto che la propria relazione al consolidato potesse essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta come gli altri pareri, seppur fosse una relazione;
- nonostante quanto sopra ad oggi l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 - modificata con la L.R. 6 del 29 aprile 2022 – ed in seguito con l'art. 22 della L.R. 29 aprile 2022 n. 6 è stato corretto del refuso in precedenza segnalato dal collegio; ad oggi risulta pertanto del seguente tenore:

1. *Il Collegio svolge i compiti previsti dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera b) e dall' articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 3, i pareri e le relazioni di cui al comma 1 sono resi dal Collegio entro quindici giorni dal ricevimento degli schemi contabili allegati ai progetti di legge ed alle proposte di deliberazione.*

3. *Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 , è rilasciato nel termine di trenta giorni.*

- che pertanto il collegio ribadisce la necessità di ampliare detto termine a disposizione del collegio dei revisori essendo molteplici le verifiche da effettuare;
- la formazione del bilancio consolidato è normata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 applicabile anche alle Regioni;

- il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "*per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)*";
- che risulta importante per una attenta verifica dell'organismo di revisione esaminare i passaggi iniziali effettuati dall'ente ed in particolare i criteri di individuazione del gruppo amministrazione – GAP e del perimetro di consolidamento in quanto solo a seguito di tali verifiche si può determinare un bilancio consolidato che rappresenti una reale consistenza economico-patrimoniale del gruppo;
- che nella relazione sulla gestione vengono evidenziati gli elenchi partendo dal GAP, indicate le entità escluse per irrilevanza e illustrati i passaggi per l'individuazione del perimetro seppur come dato finale senza che siano evidenziati i numeri a supporto e i passaggi procedurali effettuati dalla struttura competente;
- che siamo stati rassicurati che nel GAP sono stati correttamente inseriti, a norma del principio 4/4, anche gli enti strumentali in cui l'ente ha diritto di nomina a norma del punto 2.1 lettera b), seppur in seguito appurati sostanzialmente tutti irrilevanti;
- nonostante ciò, il collegio da tempo chiede la redazione di uno schema riassuntivo generale sui diversi diritti di nomina, ma che, come verbalizzato a suo tempo, l'ente rilevava che la gestione di tali diritti è frazionata su molteplici soggetti e che pertanto anche il settore società partecipate non deteneva una situazione complessiva;
- che a seguito dell'esame della documentazione, dopo numerosi incontri anche a mezzo call telefoniche tra i componenti del collegio, si sono verbalizzate e qui si riportano una serie di considerazioni;
- che diversamente dall'anno precedente il collegio durante la riunione si è riunito presso l'ente e alla riunione, come sopra anticipato, ha partecipato sia il dott. Federico Chmet, come sopra identificato, che il funzionario delegato dal Dirigente;
- che il collegio per quanto possibile ha effettuato verifiche a campione di alcune singole posizioni selezionate anche durante la seduta ma poiché le scritture di elisione vengono effettuate "*a compensazione*", e quindi ricomprendendo per saldi le singole operazioni, tali verifiche non sono state di facile riscontro;
- pertanto, pur avendo a disposizione per ciascun ente/società le schede di riconciliazione, non è stato nella maggior parte dei casi possibile riscontrare le elisioni rilevate avendo a disposizione unicamente il contenuto riportato nella relazione al consolidato;
- il collegio ha effettuato le verifiche ritenute necessarie ed ha preso atto che sono stati utilizzati i bilanci dei soggetti inseriti nel perimetro relativi all'anno 2024, ad eccezione di ATC NORD per la quale è stato utilizzato un pre-consuntivo 2024 rispetto al cui bilancio definitivo l'ente non ha avuto ad ora notizie aggiuntive;
- diversamente dagli altri anni ATC PIEMONTE CENTRALE, per il quale era da tempo stato necessario utilizzare ancora il bilancio dell'anno precedente (per chiudere l'adempimento nei termini), per le motivazioni inserite anche nella nota integrativa degli scorsi anni, da quest'anno è riuscito ad inoltrare alla Regione il bilancio 2024, seppur in forma di preconsuntivo;
- il collegio durante l'incontro del 15 settembre, nel riscontrare l'allegato 22 a4) direttamente dal sito della Regione, per effettuare le verifiche delle scritture partendo dalle riconciliazioni di debito e credito, non ha avuto la possibilità di scaricare l'allegato definitivamente approvato con la legge regionale in quanto l'allegato non risultava pubblicato sul sito;
- in particolare, dai riscontri svolti su alcune posizioni, come da carte di lavoro in atti, il collegio rileva la difficoltà di verificare nel merito le scritture di elisione, atteso che esse consistono – come sopra riportato - in scritture compensative. Nonostante ciò, per alcune posizioni, il collegio

è riuscito con l'aiuto del funzionario presente a verificare la corrispondenza con le singole righe di riconciliazione e quindi, ad esempio, a verificare che le scritture partono dalle schede di riconciliazione di cui all'allegato 22 a4 del rendiconto 2024 relative alle riconciliazioni debiti/crediti di cui all'art. 11 punto 6 lettera J del D.Lgs 118/2011;

- che nonostante ciò, il collegio ha riscontrato che sulle partite da riallineare l'ente non ha dato corso ai suggerimenti e le richieste del collegio e quindi, si deve evidenziare che l'ente non ha dato corso alle necessarie richieste scritte ai propri enti e ai collegi di addivenire alla sistemazione delle poste e alla successiva verifica – che deve necessariamente avvenire entro fine 2025 – dell'avvenuta iscrizione;
- che tale modalità espone a criticità conseguenti all'utilizzo delle schede di cui sopra quale documento di partenza per addivenire alle scritture ciò in quanto, come più volte evidenziato dal Collegio, non tutte le posizioni sono asseverate, anche per le società comprese nel perimetro, pertanto restano le criticità riportate nei numerosi verbali precedenti (a cui si rinvia in particolare ai verb. 14 del 2025 e 16, 17 e 18 del 2024 e precedenti in merito alle criticità delle asseverazioni);
- che le criticità non ancora superate sulle riconciliazioni dei debiti e crediti non creano i giusti presupposti per la costruzione di un bilancio consolidato perfettamente rappresentativo – seppur per alcune posizioni non significative – della situazione di consolidamento;
- che il collegio alla luce di quanto sopra ribadisce la necessità **non ulteriormente prorogabile di creare gruppi di lavoro, come già evidenziato in precedenti verbali, suggerendo la possibilità di coinvolgere professionisti esperti nel settore, soprattutto nella fase di riconciliazione delle poste di credito e debito trattandosi delle poste soggette a elisione. Tale attività consentirebbe di avere il controllo soprattutto delle società in house e di fissare flussi di informazione, tempistiche e schemi di produzione dei dati da parte delle società omogenei tra loro sì da trasferirli automaticamente nel bilancio consolidato;**
- Il collegio rileva altresì che nelle scritture di elisione prodotte, al fine di una maggiore intelligibilità, dovrebbe essere prodotto il dettaglio della scrittura in partita doppia e non per macro-voce o per aggregato;
- che gli enti, le aziende e le società inseriti nell'elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (*Allegato 4/4 al d.lgs.n. 118/2011*), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono riportati della DGR del 20 dicembre 2024, n. 34-612 *"Definizione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011"*;
- che nella stessa DGR le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (*Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/11*), componenti del gruppo amministrazione pubblica facenti parte del perimetro di consolidamento e dunque compresi nel bilancio consolidato 2024, prodotti sui dati di bilancio del 2023 come oltre riportato, sono i seguenti:

DENOMINAZIONE	PERCENTUALE DI CONSOLIDAMENTO	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ST SRL	44,00%	Proporzionale
A.T.C. PIEMONTE CENTRALE	100,00%	Integrale
A.T.C. PIEMONTE NORD	100,00%	Integrale
A.T.C. PIEMONTE SUD	100,00%	Integrale
AGENZIA DELLA MOBILITÀ	25,00%	Proporzionale
AGENZIA INTERREGIONALE PO	25,00%	Proporzionale
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	100,00%	Integrale
AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)	100,00%	Integrale
AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE	100,00%	Integrale

A.T.L. TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI	39,83%	Proporzionale
CEIPIEMONTE SCPA	47,76%	Proporzionale
CSI PIEMONTE	24,63%	Proporzionale
EDISU PIEMONTE	100,00%	Integrale
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL	33,35%	Proporzionale
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA	83,22%	Integrale
FINPIEMONTE SPA	99,91%	Integrale
FONDAZIONE 20 MARZO 2006	37,00%	Proporzionale
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE	20,00%	Proporzionale
FONDAZIONE TEATRO REGIO	14,28%	Proporzionale
I.P.L.A. SPA	96,26%	Integrale
IRES PIEMONTE	100,00%	Integrale
R.S.A. SRL	20,00%	Proporzionale
S.C.R. SPA	100,00%	Integrale
S.I.TO - SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO SPA	43,89%	Proporzionale
SORIS SPA	20,00%	Proporzionale
TORINO NUOVA ECONOMIA TNE SPA	40,66%	Proporzionale
VISIT PIEMONTE SCRL	98,56%	Integrale

- che la delibera di Giunta n. 34-612/2024/XII del 20 dicembre 2024 che individua il perimetro che risulta, seppur con alcune differenze in merito alle motivazioni uguale alla DGR 16-152/2024 del 6 settembre 2024? di approvazione del bilancio consolidato dell'anno precedente, definitivamente rilevato come di seguito riportato con indicazione, seppur in modo non immediato, della motivazione essenziale di inclusione rilevando che alcune sono comunque anche in-house:

		2024	2023	2022
1	ST SRL	In -house	In -house	In -house
2	AGENZIA INTERREGIONALE PO	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%
3	AGENZIA PER LA MOBILITA'	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%
4	AGENZIA PIEMONTE LAVORO	opportunità	opportunità	opportunità
5	AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)	opportunità	opportunità	opportunità
6	AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE	opportunità	opportunità	opportunità
7	ATC PIEMONTE CENTRALE	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%
8	ATC PIEMONTE NORD	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%
9	ATC PIEMONTE SUD	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%
10	CEIPIEMONTE SCPA	incluso per rilevanza 3% e In-house	In-house	In-house
11	CSI PIEMONTE	incluso per rilevanza 3% e in-house	incluso per rilevanza 3% e in-house	incluso per rilevanza 3% e in-house
12	DMO PIEMONTE SCRL ora VISIT PIEMONTE	Incluso per rilevanza 3% e in house	In house	In house
13	EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%	incluso per rilevanza 3%
14	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA	opportunità	opportunità	opportunità
15	FINPIEMONTE SPA	incluso per rilevanza 3% e in-house	incluso per rilevanza 3% e in-house	incluso per rilevanza 3% e in-house
16	FONDAZIONE 20 MARZO 2006	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%
17	FONDAZIONE MUSEO delle ANTICHITA' EGIZIE	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%
18	I.P.L.A. SPA	incluso per rilevanza 3% e In house	In house	In house
19	IRES PIEMONTE	incluso per rilevanza 3% e In house	In house	In house

20	R.S.A. SRL	incluso per rilevanza 3% e In house	In house	In house
21	S.C.R. PIEMONTE SPA	incluso per rilevanza 3% e in-house	incluso per rilevanza 3% e in-house	incluso per rilevanza 3% e in-house
22	S.I.TO – società interporto di Torino SPA (società indiretta)	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%
23	SORIS SPA	incluso per rilevanza 3% e In house	In house	In house
24	FONDAZIONE TEATRO REGIO	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%
25	TORINO NUOVA ECONOMIA TNE SPA	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%
26	ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	opportunità	Non include
27	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL	per ottemperare a irrilevanza non oltre il 10%	opportunità	Non include

- nell'applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell'area di consolidamento la Regione Piemonte ha provveduto ad individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;
- tenuto conto del punto 3.1 del principio contabile 4/4 secondo il quale, in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento alle singole società/enti, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi da parte dell'ente;
- ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, oltre alla soglia del 3% riferita al singolo ente, vi è una ulteriore soglia da considerare, pari al 10%, e riferita all'insieme degli enti risultati irrilevanti sulla base della soglia del 3%. Infatti, per ciascuno dei sopra esposti parametri, il totale dei valori registrati nei bilanci degli enti singolarmente irrilevanti deve avere un'incidenza inferiore al 10% rispetto al corrispondente valore registrato per la capogruppo. In caso contrario, la capogruppo dovrà inserire nel perimetro di consolidamento il numero di enti, benché singolarmente irrilevanti, necessario a ricondurre i totali di cui sopra, al di sotto della soglia del 10%;
- quanto alle soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico della Regione Piemonte, la regione ha preso ancora quale riferimento il parametro a rendiconto 2023 e avendo l'ente ancora un PN negativo, l'irrilevanza è stata determinata con riferimento a soli due parametri con esclusione del PN;
- inoltre, si deve evidenziare che la norma prevede che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente";
- in particolare il principio contabile prevede per le regioni che la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario";

dato atto che

- il conteggio effettuato dell'Ente sembrerebbe riportato unicamente nella DGR 34-612 del 20 dicembre 2024;
- che al collegio, nonostante le richieste, sono pervenuti i conteggi effettuati per determinare le soglie di irrilevanza e che dai dati ricevuti questi sono relativi tutti, sia per le partecipate che per la regione, ai dati del 2023; pertanto si ritiene che sarebbe stato comunque necessario riverificare i dati con i bilanci 2024 sia delle società che della sola Regione – come evidenziato peraltro l'anno precedente;
- che inoltre detti parametri dovrebbero riferirsi come da principi contabili alla sola capogruppo tenendo conto che il conteggio così eseguito potrebbe portare a maggiori irrilevanze;

- che il collegio chiede per il futuro il conteggio sulla sola capogruppo e una verifica di dati definitivi dell'anno di competenza del rendiconto;

tenuto conto che

devono comunque essere considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale dell'ente o società partecipati; mentre, devono essere considerati sempre rilevanti gli enti e le società partecipate titolari di affidamento diretto da parte della Regione e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di partecipazione quindi anche se inferiore all'1%, gli enti e le società totalmente partecipati dalla Regione e le società in-house;

preso atto

- che l'ente, come sottolineato anche l'anno precedente, ha predisposto la DGR di individuazione del GAP e del perimetro 2024 tenendo conto della DGR del 20 dicembre 2024 – come il precedente anno – senza peraltro dare seguito ad un DGR di conferma del perimetro conseguente alla verifica dei bilanci dell'anno 2024 approvati definitivamente;
- detta modalità dell'ente sicuramente evita la duplicazione di adempimenti, tenuto conto che i principi riportano *“predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce”* seppur l'iter della regione non sembrerebbe del tutto in linea con il principio contabile che riporta *“Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:*
 - *comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno **comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio**;*
 - *trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);*
 - *impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato”;*
- dell'iter seguito dalla regione Piemonte di seguito meglio indicato;
- che con nota prot. n. 00030623 del 12 maggio 2025 inviata dal Dirigente del settore Programmazione Bilancio e statistica trasmessa ai soggetti inseriti nel perimetro individuati con la DGR n. 34-612/2024/XII del 20 dicembre 2024 “;
- che l'Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti il bilancio consolidato dell'ente ed assunto informazioni tramite i vari scambi di informazioni anche nel corso dell'incontro dell'accesso del 15 settembre;

visto

- la normativa relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio OIC n.17 emanato dall'Organismo Italiano di contabilità;
- la DGR n. 2-1519/2025/XII avente ad oggetto: *“D.Lgs 118/2011, articolo 68 comma 5 Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024. Proposta di adozione al Consiglio regionale”;*
- l'emendamento presentato in sede di approvazione del rendiconto 2024 consistente nell'allegato 27 contenente il consolidato della Regione unicamente con il Consiglio non sottoposto al collegio;
- il parere favorevole al bilancio consolidato 2023 rilasciato con verb. n. 28/2024 – allegato 1 , seppur con alcune raccomandazioni ivi indicate e con molte criticità evidenziate;
- che il perimetro di consolidamento risulta del tutto analogo a quello dell'anno precedente e pertanto del tutto confrontabile.

L'Organo di revisione rileva che:

- per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento l'aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale ad eccezione delle società controllate – come previsto all'art. 11 quater del D.Lgs 118/2011 effettuata con il metodo integrale – ed in ottemperanza all'allegato 4/4 punto 4.4.;
- il collegio in sede di approvazione del rendiconto (rif. verb. 15/2025) ha asseverato – a causa dei numerosi problemi riscontrati e verbalizzati nei propri pareri - solo una parte delle poste di cui all'art. 11 punto 6 lettera j) dei crediti e debiti reciproci della Regione con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;
- relativamente alle asseverazioni mancanti il collegio rileva che alcune importanti società non sono state asseverate dal collegio per i motivi indicati in vari verbali;
- che rispetto a tali società la regione ha effettuato le scritture in base alla riconciliazione effettuata in autonomia;
- come meglio rilevato nei verbali (rif. verb. 14/2025 e 15/2025 allegato 1) è pervenuta da parte dell'ente la richiesta di parere al rendiconto inizialmente con ivi già inserito una parte di riconciliazioni inserite nell'allegato al DDL – allegato 22 a4) denominato *"informativa verifica dei crediti e debiti reciproci"* – esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate" ma che tale allegato, in seguito, è stato più volte integrato e definitivamente approvato in sede di legge senza passare al vaglio dal collegio;
- che detta modalità ha obbligato il collegio a diverse verifiche in più momenti;
- che la nuova norma prevista in particolare dalla L.R. 7/2001 nella recente forma in vigore ha previsto infatti all'art. 40 *quinquies* comma 3:

3. Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011, è rilasciato nel termine di trenta giorni.

- per il 2024 l'ente ha riportato nell'allegato 22 a4) la riconciliazione effettuata dalla regione in autonomia a norma dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 lettera h) e i) con i propri ENTI STRUMENTALI, SOCIETÀ CONTROLLATE e PARTECIPATE peraltro, trattandosi di operazioni in itinere, ha depositato e approvato con emendamento un allegato aggiornato rispetto a quanto verificato dal collegio prima della parifica;
- che anche durante l'iter del DDL al rendiconto l'ente ha effettuato molti emendamenti che hanno riguardato anche in particolare l'allegato 22a4 e che hanno comportato enormi difficoltà di lavoro al collegio evidenziate in parte già nel verbale;
- che l'emendamento definitivo dell'allegato 22 a4 è stato approvato in sede di seduta di Consiglio della legge regionale senza essere sottoposto al collegio;
- che l'ente ha fatto pervenire al collegio, dopo il deposito del proprio parere al rendiconto, e quindi dopo l'emissione anche delle verifiche di cui al verbale n. 14 e 15/2025 – allegato 1, le ulteriori posizioni riconciliate;
- che pertanto, dopo il rilascio del parere al rendiconto le verifiche hanno riguardato anche le società che non erano pervenute, e finalizzate la presente parere, in particolare quelle ricomprese nel perimetro (vedasi verb. 20/2025);
- che nella L.R. di rendiconto sono ricomprese le riconciliazioni effettuate dall'ente anche con le proprie società partecipate indirette e quindi si prende positivamente atto di questo;
- tenuto conto della nuova scrittura dell'art. 40 *quinquies* della L.R. 7/2001 – come sopra riportato - il collegio avrebbe dovuto rilasciare nel termine di giorni 30 contestualmente al rilascio della relazione al rendiconto 2024 ma che sarebbe stato comunque impossibile per il collegio non essendo pervenute con il DDL le asseverazioni finali relative alle riconciliazioni redatte dalla regione;

- nonostante un lieve miglioramento ed una copiosa e importante attività da parte del collegio peraltro ben riportate nei numerosi verbali di seduta a cui si rinvia (in particolar finali n. 14 e 15 – allegato 1 del 2025) che ha permesso per il 2024 di asseverare numerose posizioni, ad esclusione comunque di alcune importanti società presenti nel perimetro (ad esempio FINPIEMONTE SPA, SORIS SPA, CSI PIEMONTE, ecc.), e di altre realtà consistenti si deve riscontare comunque la persistenza della problematica organizzativa dovuta alla divisione delle competenze;
- per l'iter adottato dall'ente e dal collegio per le verifiche relative all'asseverazione si rinvia ai verbali dedicati;
- che la Corte dei conti nella parifica 2023 ha riportato *“Si sottolinea, innanzitutto, che il processo di riconciliazione è un'attività che deve essere condotta attraverso un necessario confronto e un dialogo tra i rispettivi organi di revisione della Regione e delle società ed Enti partecipati. Emerge chiaramente che, per la numerosità dei soggetti coinvolti e l'entità dei rapporti, la doppia asseverazione è un'attività che richiede tempo e deve essere quindi avviata con congruo anticipo rispetto alla presentazione del disegno di legge regionale, anche tenendo conto dell'esperienza degli anni precedenti, sia da parte della Regione che del Collegio dei revisori. È emerso invece che alla data di presentazione del disegno legge per diversi enti era ancora in corso l'attività di riconciliazione”*;
- che nella parifica 2024 la Corte dei conti è intervenuta nuovamente;
- durante le verifiche finalizzate all'asseverazione il collegio ha chiesto di comunicare alle partecipate le scritture di rettifica necessarie obbligatorie che potranno permettere nel tempo di riallineare le posizioni creditorie e debitorie non coincidenti per errori o errata applicazione di principi contabili ma a richiesta di informazioni in sede di consolidato non sono state fornite informazioni dagli uffici come inserito all'inizio del presente verbale;
- sono stati riconciliati internamente dalla Regione (seppur “unilateralmente” da parte degli uffici) tutte le posizioni e sono state ricevute la totalità delle conferme da parte dei soggetti della seconda fase di riconciliazione ad eccezione di una posizione comunque non rientrante nel perimetro;
- il principio contabile 4/4 ricorda altresì che la verifica delle posizioni creditorie e debitorie è di fondamentale importanza per la predisposizione del bilancio consolidato;
- gli esiti delle riconciliazioni hanno evidenziato notevoli differenze, dovute anche alle diverse metodologie contabili e alla diversa gestione IVA, tutte riconciliate dalla regione, partite nella maggior parte dei casi confermate dai soggetti, altre ancora da riapprofondire come meglio sopra rilevato ma in particolari come evidenziato nelle gravi criticità riportate nel verbale 19/2024 di chiusura delle informazioni richieste anche dalla Corte dei conti al fine della definitiva parifica;

tutto ciò, addivenendo infine al consolidato rispetto al quale l'organo di revisione nei paragrafi che seguono,

PRESENTA

i risultati dell'analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell'esercizio 2024 della Regione.

2 Stato Patrimoniale consolidato

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato dell'esercizio 2024 con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

2.1 Analisi dello Stato patrimoniale attivo

Di seguito si riportano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo rinviando alla relazione sulla gestione per i criteri utilizzati.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio consolidato 2024	Bilancio consolidato 2023	Differenze (a-b)
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
Immobilizzazioni Immateriali	387.864.195	336.638.122	51.226.073
Immobilizzazioni Materiali	2.634.615.517	2.862.871.765	-228.256.248
Immobilizzazioni Finanziarie	663.248.574	633.773.930	29.474.644
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.685.728.286	3.833.283.817	-147.555.531
			0
Rimanenze	25.963.497	35.310.604	-9.347.107
Crediti	5.483.232.481	5.104.031.866	379.200.615
Attività fin.rie che non costituiscono immobiliz.	69.491.506	25.787.614	43.703.892
Disponibilità liquide	792.898.181	762.760.675	30.137.506
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.371.585.665	762.760.675	5.608.824.990
RATEI E RISCONTI (D)	3.371.768	3.278.742	93.026
TOTALE DELL'ATTIVO	10.060.685.719	9.764.453.318	296.232.401
			0
PATRIMONIO NETTO (A)	-7.744.444.116	-7.883.214.793	138.770.677
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	262.246.282	303.046.841	-40.800.559
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	17.745.889	20.151.761	-2.405.872
DEBITI (D)	15.724.207.179	15.740.139.283	-15.932.104
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.800.930.485	1.584.330.227	216.600.258
TOTALE DEL PASSIVO	10.060.685.719	9.764.453.319	296.232.400
CONTI D'ORDINE	1.469.158.097	1.373.159.359	95.998.738

Crediti verso partecipanti

Il valore complessivo alla data del 31/12/2024 è pari a 0.

Immobilizzazioni immateriali

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella:

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023
A	CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	costi idi impianto e di ampliamento	8.167,32	21.798,32
2	costi idi ricerca sviluppo e pubblicità	45.005,00	7.105,00
3	diritti brevetti ed ut lizzazione opere dell'ingegno	14.382.757,85	6.117.727,11
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	40.313.283,00	42.329.891,00
5	avviamento	3.612,00	5.150,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	242.989.129,16	213.515.011,29
9	altre	90.122.240,56	74.641.439,43
	Totale immobilizzazioni immateriali	387.864.194,89	336.638.122,15

Immobilizzazioni materiali

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (3)		
II	1 Beni demaniali	192.980.080,00	191.975.007,17
	1.1 Terreni	31.152.149,33	30.765.111,45
	1.2 Fabbricati	127.107.505,46	126.961.054,55
	1.3 Infrastrutture	370.387,53	63.201,20
	1.9 Altri beni demaniali	34.350.037,68	34.185.639,97
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.780.967.140,31	1.809.675.419,58
	2.1 Terreni	158.586.385,52	158.707.788,56
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	1.532.373.478,83	1.584.009.541,00
	a di cui in leasing finanziario	264.489.900,00	249.959.000,00
	2.3 Impianti e macchinari	6.353.964,68	5.540.538,14
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attezzature industriali e commerciali	11.514.437,45	10.181.029,08
	2.5 Mezzi di trasporto	15.747.875,17	18.364.208,88
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.646.601,37	2.672.404,30
	2.7 Mobili e arredi	23.979.571,03	2.705.509,11
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	29.764.826,26	27.494.400,51
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	660.668.296,33	861.221.338,45
	Totale immobilizzazioni materiali	2.634.615.516,64	2.862.871.765,20

Immobilizzazioni finanziarie

Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)			2024	2023
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (1)				
IV	1	Partecipazioni in	55.553.606,30	73.382.297,75
	a	imprese controllate	15.866.760,30	15.959.606,02
	b	imprese partecipate	36.133.344,00	34.473.658,00
	c	altri soggetti	3.553.502,00	22.949.033,73
	2	Crediti verso	515.214.987,35	442.570.643,58
	a	altre amministrazioni pubbliche	12.963.361,81	14.184.829,96
	b	imprese controllate	21.217.992,00	21.217.992,00
	c	imprese partecipate	8.273.435,00	10.387.664,00
	d	altri soggetti	472.760.198,54	396.780.157,62
	3	Altri titoli	92.479.980,47	117.820.988,84
Totale immobilizzazioni finanziarie			663.248.574,12	633.773.930,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			3.685.728.285,65	3.833.283.817,52

Attivo circolante

Il dettaglio dell'attivo circolante è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO			2024	2023
C		ATTIVO CIRCOLANTE		
I		Rimanenze	25.963.496,79	35.310.603,70
		Totale	25.963.496,79	35.310.603,70
II		Crediti		
	1	Crediti di natura tributaria	2.135.748.956,44	2.176.990.648,08
	a	Crediti di natura tributaria di cui per finanziamento della sanità	1.280.837.847,86	1.158.124.611,27
	b	Altri crediti di natura tributaria	854.911.108,58	1.018.866.036,81
	c	Crediti di natura tributaria di cui per perequazione	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.659.873.820,76	2.104.792.492,06
	a	Verso amministrazioni pubbliche	2.470.421.373,23	1.989.156.880,10
	b	Imprese controllate	96.879,98	95.112,96
	c	Imprese partecipate	21.140,20	137.828,48
	d	Verso altri soggetti	189.334.427,35	115.402.670,52
	3	Verso clienti ed utenti	367.023.346,04	346.059.633,55
	4	Altri crediti	320.586.358,38	476.189.092,39
	a	verso l'erario	21.436.293,76	21.262.025,10
	b	per attività svolta per conto terzi	12.815.407,78	16.281.824,75
	c	Altri crediti	286.334.656,84	438.645.242,54
Totale crediti			5.483.232.481,62	5.104.031.866,08

I crediti iscritti nello stato patrimoniale rappresentano obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni, e sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso il fondo svalutazione crediti.

Le disponibilità liquide si articolano in conto di tesoreria, altri depositi bancari e postali, Cassa e rappresentano il saldo alla data del 31 dicembre 2024. Le voci rientranti nelle disponibilità liquide sono esposte a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2024	2023
1	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	1.004.617,24	872.382,00
2	Risconti attivi	2.367.150,88	2.406.360,46
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.371.768,12	3.278.742,46

2.2 Analisi dello Stato Patrimoniale passivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo.

Patrimonio netto

Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023
A	PATRIMONIO NETTO		
	Patrimonio netto di gruppo		
I	Fondo di dotazione	159.390.511	159.702.370
II	Riserve	1.428.557.832	1.433.567.220
b	da capitale	840.481.045	851.379.945
c	da permessi di costruire	0	0
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	493.601.909	496.947.090
e	altre riserve indisponibili	22.051.606	21.970.587
f	altre riserve disponibili	72.423.271	63.269.598
III	Risultato economico dell'esercizio	197.157.565	448.975.660
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-9.069.516.399	-9.462.503.131
V	Riserve negative per beni indisponibili	-468.345.951	-471.994.361
	Totale Patrimonio netto di gruppo	-7.752.756.443	-7.892.252.242
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	8.062.866	8.199.068
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	249.461	838.381
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	8.312.327	9.037.449
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-7.744.444.116	-7.883.214.793

Si rileva che il Patrimonio Netto si compone del Fondo di dotazione, delle riserve e degli utili/perdite portati a nuovo. Il Fondo di dotazione è stato calcolato come differenza tra l'attivo e il passivo patrimoniale; esso è rettificato per consentire il recepimento delle migliori stime e valutazioni svolte sull'attivo e sul passivo patrimoniale. Le riserve sono state movimentate nei casi previsti dai principi contabili.

Fondi rischi e oneri

Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	2.102.139	2.435.656
3	altri	260.144.142	300.611.185
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	262.246.282	303.046.841

Si rileva che si tratta di accantonamenti a copertura di perdite o passività di natura certa o probabile, ma indeterminati per quanto concerne l'ammontare o la data di sopravvenienza e rappresentano l'espressione di una stima in base agli elementi informativi a disposizione dell'ente.

Trattamento di fine rapporto

Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17.745.890	20.151.761
	TOTALE TFR (C)	17.745.890	20.151.761

Il fondo è relativo al totale delle indennità a favore dei dipendenti delle società e degli enti compresi nel perimetro di consolidamento.

Debiti

Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023
D	DEBITI (1)		
1	Debiti di finanziamento	8.794.347.795	9.109.579.868
a	prestiti obbligazionari	1.800.000.000	1.800.000.000
b	verso altre amministrazioni pubbliche	3.576.856.351	3.708.947.049
c	verso banche e tesoriere	191.675.468	204.110.234
d	verso altri finanziatori	3.225.815.975	3.396.522.584
2	Debiti verso fornitori	321.270.173	193.252.198
3	Accconti	4.696.724,00	4.500.494
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.009.245.056	4.986.069.019
a	Enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	Altre amministrazioni pubbliche	4.672.653.704,95	4.317.036.039
c	Imprese controllate	55.121.524	203.895.079
d	Imprese partecipate	6.549.319	5.290.303
e	Altri soggetti	274.920.508	459.847.598
5	altri debiti	1.594.647.431	1.446.737.703
a	tributari	56.512.373	45.337.829
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.671.573	28.699.420
c	per attività svolta per terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.496.463.485	1.372.700.455
TOTALE DEBITI (D)		15.724.207.179	15.740.139.283

Si rileva che i debiti vengono intesi come passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare importi determinati di solito ad una data stabilita. Sono esposti al loro valore nominale. Tra i debiti vengono inoltre riportati gli impegni espressi dagli enti pubblici relativi alla Gestione Sanitaria Accertata, a trasferimenti e contributi e a partite di giro. I debiti di finanziamento sono costituiti dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le accensioni di prestiti effettuate nell'esercizio, meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
I	Ratei passivi	58.221.654	65.892.786
II	Risconti passivi	1.742.708.830	1.518.437.441
1	Contributi agli investimenti	1.299.087.638	1.008.067.953
a	Da altre amministrazioni pubbliche	1.241.997.315	951.996.106
b	Da altri soggetti	57.090.323	56.071.846
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	443.621.192	510.369.488
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.800.930.485	1.584.330.227

Si rileva che nella voce "Risconti Passivi" trovano rappresentazione le quote relative al Fondo Pluriennale Vincolato.

Conti d'ordine

Il dettaglio dei conti d'ordine è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2024	2023
1) Impegni su esercizi futuri	1.124.563.308	1.053.631.072
2) beni di terzi in uso	338.774.788	313.984.477
3) beni dati in uso a terzi	558.000	558.000
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	276.190	0
5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7) garanzie prestate a altre imprese	4.985.811	4.985.811
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.469.158.097	1.373.159.359

3 Conto economico consolidato

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 e dell'esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico.

Il Conto Economico evidenzia un risultato della gestione operativa di circa 622 milioni di euro, rispetto al valore 2023 che era di circa 474 milioni di euro.

Il Risultato prima delle imposte è di circa 220 milioni di euro, ed è in diminuzione rispetto al 2023 (pari allora ad euro circa 473 milioni).

Il Risultato d'esercizio è di euro 197.407.026,26 dei quali solo una parte trascurabile è di pertinenza di terzi, il tutto rispetto ad un risultato dell'esercizio precedente di euro 449.814.040,79.

3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato

Dall'esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:

Componenti positivi della gestione

Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023
A	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	10.862.658.168,52	10.438.930.391,52
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.265.474.745,48	2.119.379.993,73
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.720.199.115,33	1.681.796.366,86
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.241.304,49	1.608.418,98
c	Contributi agli investimenti	544.034.325,66	435.975.207,89
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	604.574.129,18	652.470.832,59
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.416.458,87	258.360.334,30
b	Ricavi della vendita di beni	385.981,19	94.106,15
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	413.771.689,12	394.016.392,14
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-1.395.452,00	3.003,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-12.667,00	34.884,61
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.041.866,00	1.036.880,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	236.917.501,55	190.441.652,87
totale componenti positive della gestione A)		13.969.258.291,73	13.402.297.638,32

Si rileva che i proventi tributari sono sostanzialmente stabili a 10,8 miliardi lieve aumento con l'anno precedente così come i proventi da trasferimenti e contributi che si assestano a circa 2,2 miliardi.

Componenti negative della gestione

Il dettaglio delle voci relative alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023
B	COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.919.030,93	5.343.129,14
10	Prestazioni di servizi	834.586.494,40	766.003.510,52
11	Utilizzo beni di terzi	18.817.533,43	19.254.984,13
12	Trasferimenti e contributi	11.867.270.426,89	11.565.841.990,94
a	Trasferimenti correnti	11.099.149.343,53	10.940.614.141,76
b	Contributi agli investimenti e ad altre Amministrazioni pubb.	729.511.893,55	559.690.520,68
c	Contributi agli investimenti e ad altri soggetti	38.609.189,81	65.537.328,50
13	Personale	349.872.032,53	330.484.501,59
14	Ammortamenti e svalutazioni	188.934.236,88	127.945.398,91
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	12.205.824,19	11.281.916,85
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	56.504.501,64	64.153.317,68
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.646,59	304.279,00
d	Svalutazione dei crediti	120.203.264,46	52.205.885,38
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-39.346,09	1.789.316,02
16	Accantonamenti per rischi	4.383.952,02	5.274.495,59
17	Altri accantonamenti	42.452.068,83	60.794.966,81
18	Oneri diversi di gestione	35.466.332,66	44.986.683,59
totale componenti negative della gestione B)		13.346.662.762,48	12.927.718.977,24
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		622.595.529,25	474.578.661,08

Gestione finanziaria

Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Provent if hanziani		
19	Provent ida partecipazioni	532.402,00	816.000,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	532.354,00	816.000,00
c	da altri sogget t	48,00	0,00
20	Altri provent if hanziani	97.584.958,28	79.361.457,89
	Totale provent if hanziani	98.117.360,28	80.177.457,89
	Oneri f hanziani		
21	Interessi ed altri oneri f hanziani	287.316.748,77	275.767.563,13
a	Interessi passivi	286801900,77	275.527.318,13
b	Altri oneri f hanziani	514848	240.245,00
	Totale oneri f hanziani	287.316.748,77	275.767.563,13
	totale (C)	-189.199.388,49	-195.590.105,24

Gestione straordinaria

Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023
D	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	43.686.869,86	28.187.276,14
23	Svalutazioni	29.142.066,00	18.440.561,53
	totale (D)	14.544.803,86	9.746.714,61
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Provent istraordinari	490.637.944,80	660.754.349,61
a	Provent ida permessi di costruire	0,00	0,00
b	Provent ida trasferiment iin conto capitale	139.811.065,68	90.429.539,79
c	Sopravvenienze at ve e insussistenze del passivo	347.028.835,83	560.114.952,38
d	Plusvalenze patrimoniali	3.759.368,29	4.835.900,44
e	Altri provent istraordinari	38.675,00	5.373.957,00
	totale provent i	490.637.944,80	660.754.349,61
25	Oneri straordinari	717.747.223,68	475.938.512,86
a	Trasferiment iin conto capitale	122.165.539,56	111.451.592,76
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'at vo	559.077.744,29	362.568.661,85
c	Minusvalenze patrimoniali	34.830.028,66	16.326,56
d	Altri oneri straordinari	1.673.911,17	1.901.931,69
	totale oneri	717.747.223,68	475.938.512,86
	Totale (E) (E20-E21)	-227.109.278,88	184.815.836,75

Risultato d'esercizio

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	220.831.665,74	473.551.107,20
26	Imposte	23.424.639,48	23.737.066,41
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	197.407.026,26	449.814.040,79
28	Risultato dell'esercizio di gruppo	197.157.565,26	448.975.659,79
28	Risultato dell'esercizio di pert nenza di terzi	249.461,00	838.381,00

4 Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa

L'Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa in ottemperanza ai termini di cui al punto 1 e 5 dell'allegato 4/4 che parla di *"relazione consolidata comprensiva della nota integrativa"*. Tale relazione, ad eccezione delle possibili analogie con i criteri esposti nei principi OIC, richiamati dal principio contabile 4/4 al punto 5, normativamente non ha obbligo di contenuti minimi se non per quanto indicato per la nota integrativa.

Rispetto alla relazione sulla gestione al consolidato il collegio, pur prendendo atto della mancanza di una norma che imponga uno schema predeterminato e dell'implementazione effettuata dall'ente già nell'anno 2021 e 2022, raccomanda sempre un continuo affinamento di tale documento al fine di una

maggior informativa sull'andamento della gestione dell'Ente, ricordando che tale documento permette di sopperire alle carenze informative ed ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali; si ritiene pertanto che tale documento debba essere utilizzato per meglio indicare anche il dettaglio dei valori patrimoniali delle partecipazioni presenti nel bilancio iniziale della Regione. Inoltre, si ricorda di tenere conto nella redazione di detto documento degli indirizzi riscontrabili anche nel periodo, adempimento relativo alle linee guida del questionario della Corte dei conti sul bilancio consolidato.

A tal proposito infatti si evidenzia che sarebbe opportuno, tenuto conto anche delle difficoltà dovute alla frammentazione delle competenze in ordine alle società controllate e partecipate, agli enti, agli organismi strumentali, aziende, alle fondazioni, ecc, che in questo documento – e non in DGR diverse - si addivenga ad uno schema riepilogativo iniziale – peraltro già in possesso dei soggetti che seguono la verifica iniziale del GAP - ove siano individuati – partendo dalle singole nature giuridiche – i criteri che hanno portato all'inclusione e/o all'esclusione anche non ultimo in riferimento ai criteri di cui all'art. 11 bis, 11 ter e 11 quater e 11 quinquies compresa l'evidenza del calcolo delle soglie di irrilevanza finali. Tale documento sarebbe necessario anche al fine dei questionari della Sezione autonomie sul bilancio consolidato e sulle verifiche dei diritti di nomina e i conseguenti adempimenti di verifica rispetto al TUSP.

5 Osservazioni e raccomandazioni

L'Organo di Revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2024 della Regione Piemonte è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011;
- in merito alla nota integrativa rinnova il suggerimento di affinarne alcune parti; tale documento – seppur alcuni elementi siano comunque riportati nella sezione relazione sulla gestione e alcune parti - tra cui la sede e il capitale siano state inserite - dovrebbe infatti essere integrato in particolare dai dati relativi alle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo e dall'eventuale diversa percentuale dei voti complessivamente spettante nell'assemblea ordinaria delle partecipate del perimetro, le motivazioni derivanti dai maggiori scostamenti tra situazione debiti e debiti riconciliati, tutti gli elementi ivi elencati relativi ai soggetti che compongono il perimetro e soprattutto le ragioni delle più significative variazioni delle voci dell'attivo e del passivo, dei valori delle partecipazioni nonché ogni altro elemento previsto dal principio contabile. Tanto al fine di dare le più ampie informazioni anche, e non ultimo, con una più chiara rappresentazione delle scritture di elisione e di pre-consolidamento sì da permettere ad un lettore di suddividere immediatamente le varie tipologie di scritture contabili tenendo conto, peraltro, di rimodulare il prospetto denominato "*prospetti contabili – dettaglio delle scritture*" in quanto non equivale alla nomenclatura del bilancio CEE mancando di molte righe di dettaglio che rendono impossibile la verifica effettiva delle scritture effettuate; tale documento dovrebbe inoltre riportare il calcolo delle soglie di irrilevanza finali;
- la **procedura di consolidamento** appare complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011 pur rilevando che l'irrilevanza dovrebbe essere verificata con i dati della sola capogruppo e riaggiornati con i dati definitivi del rendiconto di competenza del consolidato;
- come meglio evidenziato nel testo della presente relazione, poiché le **posizioni debitorie e creditorie** ad oggi risultano riconciliate individualmente dall'ente nella e cartolarizzate con conferma del risultato indicato dalla regione da parte della quasi totalità dei soggetti, e in parte asseverate anche dagli scriventi, il collegio ritiene necessario un ulteriore confronto per addivenire ad un iter che permetta di riportare già nella relazione sulla Gestione, come la norma impone, gli esiti definitivi riconciliati e asseverati dai rispettivi organi di revisione con partecipazione di tutti gli uffici preposti.

A tal fine inoltre il collegio ritiene necessaria – richiamando le criticità inserite nei verbali e in particolare da ultimo nel verb. 14, 15 e 20 del 2025 - la costituzione di un ufficio o un team, anche affiancato da consulenti esterni ed esperti, che coordini in maniera compiuta tutto il processo di acquisizione dei dati, monitoraggio e riconciliazione dei debiti e crediti essendo questa la base essenziale per addivenire a scritture di elisione e di pre-consolidamento tali da redigere un consolidato che rappresenti esaustivamente la funzione conoscitiva a cui deve assolvere;

- in merito all'**obbligo di impartire le direttive** necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, prendendo atto della mail inviata con i prospetti inviati alle società/enti da compilare - si raccomanda di adempiere ognianno a tale importante informativa riportando in una unica comunicazione annuale i tempi e le direttive dettagliate.

Si ricorda:

- la necessità di anticipare al mese di gennaio 2025 la circolarizzazione riferita al prossimo 31.12.2025, al fine di effettuare un puntuale riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività che sono state rilevate dall'esame delle riconciliazioni sulla puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011 e al principio imprescindibile della competenza;
- l'importanza della sistemazione delle poste da riallineare e della centralità di tali operazioni, non da ultimo, per la veritiera rappresentazione dei bilanci e delle reciproche partite di debito e credito; si ricorda, infatti che tale concetto è stato più volte rilevato e da ultimo nel verbale del collegio n. 14/2025 si riportava che *"Si evidenzia inoltre che oltre l'obiettivo ultimo della riconciliazione delle singole poste è sì quello di riconciliare e giustificare i disallineamenti che emergono ma, una volta trovata la giustificazione delle differenze, effettuare prontamente tutti i riallineamenti necessari. Asseverare in sostanza non significa evidenziare la correttezza dei dati nei rispettivi bilanci. Una volta individuata la natura dei disallineamenti è indispensabile adottare le scritture di rettifica le quali, comportando sopravvenienze attive/passive o maggiore/minore avanzo, incidono positivamente o negativamente sui risultati dell'esercizio. Con tutto quanto ne consegue rispetto alle azioni necessarie"*;
- che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 113/2016, in caso di tardiva approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e consolidato o di tardivo invio dei dati alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, rispetto al termine di 30 giorni dalla loro approvazione, l'Ente è soggetto al divieto di assumere personale, mentre non è previsto lo scioglimento del Consiglio; rispetto a quanto sopra essendo ad oggi spirati i termini per adempiere nella prescrizione di legge, il collegio ha informato ufficialmente gli uffici;
- il rispetto del termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP.

6 Conclusioni

L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato nella presente relazione, richiamando tutte le raccomandazioni e osservazioni, atteso altresì che il bilancio consolidato ha ancora e solo finalità conoscitive, pur con le limitazioni dovute alle problematiche relative alle asseverazioni e ai riallineamenti, per quanto argomentato nella presente relazione,

esprime

parere positivo – con i rilievi di cui sopra - alla proposta di cui alla DGR n. n. 2-1519/2025/XII del 29 agosto 2025 avente ad oggetto: *"D.Lgs 118/2011, articolo 68 comma 5. Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024. Proposta di approvazione al Consiglio regionale"*.

16 settembre 2025

Elisa VENTURINI (Presidente)

Olivia CUTONE

Pietro BORASCHI